

BGer 2C_326/2023 vom 23. Juni 2023

Bundesgericht, 2023-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_326_2023

FR: TF 2C_326/2023 du 23 juin 2023

IT: TF 2C_326/2023 del 23 giugno 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

E. 1.2

Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione contestata (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF: essendo oggetto di disamina la decadenza di un permesso di dimora UE/AELS l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova infatti applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_117/2022 del 24 giugno 2022 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).

E. 1.3

In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche alla modifica delle decisioni di prima e seconda istanza cantonali, le conclusioni ricorsuali sono quindi inammissibili (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.2 e richiamo).

E. 1.4

Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è però esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una precisa critica in tal senso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 147 I 73 consid. 2.1 e richiami). Nel caso faccia valere l'arbitrio, egli deve spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 147 I 73 consid. 2.2.; 144 V 50 consid. 4.2).

E. 1.5

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 1.6

L'impugnativa è solo in parte conforme ai requisiti in materia di motivazione sopramenzionati. Nella misura in cui non li adempia, essa sfugge ad un esame di merito.

E. 2.1

Secondo il ricorrente l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale, manifestamente inesatto e incompleto, sarebbe inficiato d'arbitrio in quanto porterebbe ad un'errata applicazione del diritto, con susseguente decadimento della propria autorizzazione di soggiorno. A suo avviso infatti i requisiti esatti per ammettere che il suo permesso di dimora UE/AELS sia decaduto non sarebbero dati. In primo luogo osserva che non avrebbe mai soggiornato all'estero per sei mesi consecutivi, motivo per cui la relativa condizione posta dall' art. 12 cpv. 5 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681) non sarebbe data. Rimprovera poi alla Corte cantonale di non avere tenuto debitamente conto delle diverse attività e progetti sviluppati in stretto legame con il territorio ticinese nel corso degli ultimi anni (creazione di una start up nel marzo 2020; membro del Comitato D. _____ nonché del Comitato E. _____; nei 13 mesi precedenti la decisione di revoca avrebbe lavorato quotidianamente in collaborazione con una società di X. _____; iscrizione ad un corso Bachelor presso l'USI; voucher concesso dall'agenzia svizzera dell'innovazione Innosuisse per studi preliminari riferiti alle sue attività), le quali implicano di essere prioritariamente presente in Ticino senza però escludere, vista la collaborazione con entità estere, assenze saltuarie. Infine considera che i giudici cantonali avrebbero erratamente dedotto dal tempo passato all'estero - comunque mai superiore a sei mesi sull'arco dell'anno - che l'alloggio in Svizzera era fittizio e unicamente di comodo allorché in realtà era soltanto poco utilizzato. Rileva per finire che l'aspetto del centro degli interessi è stato di recente relativizzato dal Tribunale federale il quale, da un lato, ha puntualizzato che il fatto di trasferire il proprio domicilio all'estero non basta a far estinguere l'autorizzazione di soggiorno se la persona straniera continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e vi mantiene un alloggio. E dall'altro che, per definire la presenza minima in Svizzera, non si fa capo al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio bensì alla notifica della partenza o il soggiorno all'estero di sei mesi. Criteri che, come già dimostrato, non sarebbero adempiuti in concreto. Precisa infine che le dichiarazioni rilasciate alla Polizia cantonale, comunque chiarite in seguito, non permettono una diversa interpretazione, ossia di assimilare il suo caso a una notifica di partenza ai sensi dell' art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI (RS 142.20).

E. 2.2

Norme e principi che disciplinano la decadenza del permesso di dimora - sia con riferimento a quanto previsto dall'ALC (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 Allegato I), direttamente applicabile nella fattispecie essendo il ricorrente cittadino italiano, che alla legislazione interna (art. 61 cpv. 2 LStrI), qui applicata per analogia data l'identica portata dei disposti determinanti - sono stati compiutamente esposti nella sentenza impugnata, alla quale può quindi essere fatto rinvio in applicazione dell' art. 109 cpv. 3 LTF (cfr. sentenza cantonale impugnata consid. 3 pagg. 8 segg.). Basta ora rammentare che dalla giurisprudenza concernente l' art. 61 cpv. 2 LStrI - di identico tenore e portata di quanto previsto dai disposti qui determinanti dell'ALC (salvo un'eccezione, tuttavia non pertinente qui) ragione per cui vi si può riferire (sentenza 2C_19/2021 del 21 maggio 2021 consid. 4.3.3) - risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri

formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (DTF 145 II 322 consid. 2.2 nonché consid. 2.3; vedasi anche sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenza 2C_47/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.3

Come emerge dalla sentenza impugnata, nel corso dell'interrogatorio svoltosi il 5 agosto 2019 presso la Polizia cantonale il ricorrente - reso attento che era sentito in relazione alla sua presenza nel nostro Paese, ciò che poteva avere delle ripercussioni sulla sua autorizzazione di soggiorno - ha espressamente ammesso che egli si trovava all'estero per un periodo ben superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno (cfr. sentenza impugnata pagg. 11 segg., consid. 5). Di fronte a queste dichiarazioni rilasciate allorché era stato informato del motivo del suo interrogatorio e delle eventuali conseguenze che ne potevano derivare, limitarsi adesso ad addurre, in maniera non meglio precisata, che le stesse sono state poi chiarite non è sufficiente per dimostrare un'interpretazione arbitraria dei fatti da parte delle autorità cantonali. Riguardo invece all'argomento secondo cui la sua deposizione non potrebbe essere assimilata ad una notifica di partenza ai sensi dell' art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI, lo stesso è del tutto inconferente perché non è una problematica oggetto di disamina. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto privo di pertinenza.

E. 2.4

Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti in quanto non avrebbe considerato a sufficienza gli aspetti (appartenenza a società, studi universitari in Ticino, ecc.) che dimostrerebbero la sua permanenza nel nostro Paese. A torto. La Corte cantonale si è infatti pronunciata al riguardo, osservando che dette attività rispettivamente avvenimenti erano posteriori al periodo preso in considerazione (1° giugno 2017 - 25 settembre 2019) ragione per cui non risultavano pertinenti. Ora, nel suo gravame, il ricorrente si limita ad elencare dette attività senza tuttavia fornire la prova che esistevano già nel lasso di tempo determinante, ciò che non permette di conseguenza di concludere che l'apprezzamento dei giudici cantonali in proposito sia inficiato d'arbitrio. Anche su questo aspetto il gravame si appalesa manifestamente infondato.

E. 2.5

Per quanto concerne infine la visita dell'appartamento a X. _____ del ricorrente, l'apprezzamento complessivo della situazione effettuato dai giudici cantonali, i quali sono giunti alla conclusione che l'alloggio in questione era utilizzato soltanto saltuariamente, per comodità e/o per motivi professionali, figura ai considerandi 5.2.1 e 5.2.2 della sentenza impugnata (ove si osserva, in sintesi, che la dispensa, il frigo e il congelatore erano praticamente vuoti; che vi era unicamente una cassettera nella camera da letto, di cui due dei tre cassetti erano completamente vuoti; che negli armadi a muro dell'appartamento vi si trovavano solo alcune giacche invernali; che, infine, il consumo di elettricità era ampiamente al di sotto della media annuale nazionale). Senonché il ricorrente non si confronta affatto con tali considerandi e, quindi, non dimostra che essi sarebbero frutto di una violazione del divieto dell'arbitrio. Del resto l'apprezzamento del caso svolto dalla

Corte cantonale risulta circostanziato e preciso e la conclusione cui essa giunge dopo avervi proceduto non solo è sostenibile ma risulta del tutto condivisibile. Anche in proposito il ricorso si rivela privo di fondamento.

E. 2.6

Premesse queste considerazioni nella misura in cui è ammissibile il ricorso, manifestamente infondato, va respinto in applicazione della procedura dell' art. 109 LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso è diventata priva d'oggetto.

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.